



Città di Atessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
DEL COMUNE DI ATESSA**

Ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 11 del 28/04/2026)

Comune di Atessa
Servizio Tributi
Piazza Municipio, 1 – 66041 – Atessa
Tel. 0872/850421
PEC: comunediatessa@pec.it
Sito internet: www.comunediatessa.it
Finito di stampare aprile 2026

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Procedura per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ...	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali e delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi e dagli atti successivi (ingiunzioni, solleciti, intimazioni, preavvisi di fermo/fermo amministrativo, pignoramenti ecc...) relativi al periodo dal 1 gennaio 2000 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) avvisi di accertamento divenuti esecutivo entro il 31 dicembre 2023 relativi alle entrate tributarie di cui al successivo comma 6 lettera a);
 - b) atti successivi di riscossione coattiva (ingiunzioni, solleciti, intimazioni, preavvisi di fermo/fermo amministrativo, pignoramenti ecc...) emessi entro il 31/12/2025 relativi alle entrate tributarie di cui al successivo comma 6 lettera a) e alle sanzioni al codice della strada di cui al successivo comma 6 lettera b).
3. Per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Il debitore dovrà presentare l'istanza **dal 1 luglio al 31 luglio 2026**. Successivamente il Comune comunica al debitore stesso, nei successivi **trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
6. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) Entrate tributarie:
 - Imposta municipale propria IMU e imposta comunale sugli immobili ICI;
 - Tributo per i servizi indivisibili TASI;

- Tassa sui rifiuti TARI, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU;
- b) Sanzioni per violazioni del codice della strada.

Articolo 3 – Procedura per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro 30 giorni** successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento in armonia con l'art. 4 comma 2 del vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale approvato con delibera C.C. n. 25 del 23/05/2025 e ss. mm. e ii..
2. Il Comune entro il **30 ottobre 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro 45 giorni dalla comunicazione e comunque non oltre il 16 dicembre 2026;
 - b) versamento rateale in base all'art. 4 comma 2 del vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale approvato con delibera C.C. n. 25 del 23/05/2025 e ss. mm. e ii. con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese;
 - c) esclusione della compensazione con crediti del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale (per le entrate tributarie) e sanzioni (per le violazioni al CDS) ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione (sanzioni e interessi e maggiorazioni) con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso/compensazione.
5. Il piano di definizione agevolata viene concesso sulla base di posizioni debitorie aggregate distinte sia per i carichi in fase di riscossione coattiva emessi entro il 31 dicembre 2025 e per quelli in fase di avviso di accertamento divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2023, sia per

entrate tributarie e sanzioni per violazioni al codice della strada. Esse determinano quindi un numero di rate per ciascuno dei gruppi.

La dilazione mantiene altresì una gestione distinta per ciascun gruppo sopra indicato incluso nel piano.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, alla ripresa delle attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili né compensabili.
4. La presente definizione agevolata non si applica ai carichi già inclusi in un piano di definizione agevolata precedente per il quale non è decaduto il beneficio alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni, interessi e maggiorazioni compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.